

Penale Sent. Sez. 4 Num. 10241 Anno 2020

Presidente: PICCIALI PATRIZIA

Relatore: FERRANTI DONATELLA

Data Udiienza: 03/03/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MORSELLI GIUSEPPE nato a PIACENZA il 19/11/1947

avverso la sentenza del 17/05/2019 del TRIBUNALE di PIACENZA

udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
lette le conclusioni del PG



RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Morselli Giuseppe, per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre per violazione di legge avverso la ordinanza di correzione materiale del 20.05.2019, annotata il 5.06.2019, con la quale il Tribunale di Piacenza, in funzione monocratica, ha integrato ex art. 130 cod.proc.pen. il dispositivo della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc. pen. nei confronti di Morselli Giuseppe il 17.05.2019, in relazione al reato di cui all'art. 590 bis, commesso il 4.01.2017, con la seguente statuizione: "visto l'art. 222 CDS applica la sospensione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo di a n ni uno e mesi sei".

1.1. Il ricorrente lamenta la illegittima applicazione della sanzione amministrativa nell'ambito del procedimento di correzione materiale in quanto si è realizzata una modificazione essenziale dell'atto.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo che l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria disposta con correzione dell'errore materiale.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Va richiamato al riguardo il principio affermato da numerose pronunce di questa Corte (Cfr Sez. 3, n. 35200 del 26/04/2016 Cc. (dep. 22/08/2016) Rv. 268106 - 01; Sez. 1, n. 23196 del 28/04/2004 Cc. (dep. 17/05/2004) Rv. 228250 - 01) secondo cui: "L'omessa applicazione di una pena accessoria - quando non sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in ordine alla sua applicazione ne' in relazione alla durata ne' in relazione alla specie, ma consegua "ex lege" alla pronuncia di condanna (e sia predeterminata da essa) - può essere corretta attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale, in quanto in tal caso l'omissione non è concettuale, ma soltanto materiale, e la sua eliminazione, mediante la citata procedura, non produce modificazioni della sentenza, ma ne completa il contenuto, in armonia con la statuizione fondamentale, già attuata. Ne discende che le pene accessorie possono essere applicate - qualora conseguano "ex lege" alla condanna e siano già predeterminate nella specie e nella durata - anche in sede di esecuzione, onde la mancata applicazione di esse in sede di cognizione non comporta la nullità della sentenza".

Dal principio richiamato consegue, *a contrario*, che l'applicazione di sanzione accessoria, come nella specie, della sospensione della patente di guida, graduabile dal giudice in base a parametri di congruità, non può rientrare fra le ipotesi di errore materiale emendabili con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p. La correzione, infatti, comporterebbe l'emenda di un vero e proprio errore di giudizio, con inammissibile modifica del contenuto sostanziale della decisione, in assenza di una previsione di legge in tal senso (cfr. Sez. 4, n. 49236 del 12/12/2012 Cc. (dep. 18/12/2012) Rv. 253970 - 01).



Pertanto, in applicazione del disposto dell'art. 620 lett. L, la sentenza va annullata senza rinvio con esclusione della sanzione amministrativa accessoria.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, sanzione che elimina.

Così deciso il 3.03.2020